

Contatto alimenti

Considerando l'aumentare del numero dei controlli effettuati dagli enti di sorveglianza in merito ai prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, ci è sembrato necessario preparare un documento che possa essere considerato come una linea guida semplificata per approcciare questo argomento.

Un materiale o un prodotto destinato a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, che viene immesso nel mercato italiano, deve soddisfare i seguenti riferimenti normativi:

Regolamento 1935/2004: entrato in vigore il 27 Ottobre 2004

Regolamento 10/2011: entrato in vigore il 1 Maggio 2011

Decreto Ministeriale 21/03/73

Il Regolamento 1935/2004 **non impedisce** agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali, a condizione che siano conformi alle norme del trattato. L'Italia ha quindi emanato il Decreto Ministeriale 21/03/73, **obbligatorio** per i prodotti che vengono immessi nel mercato italiano.

Questa parte è molto importante, in quanto solitamente un prodotto importato da paesi esterni alla Comunità Europea (esempio: Cina) spesso dispongono di certificazioni limitate alle norme LFGB tedesche, ma non dispongono della relativa certificazione italiano secondo Decreto Ministeriale 21/03/73.

Di fatto, questi articoli **non possono** essere immessi nel mercato italiano.

Ogni prodotto deve disporre di Dichiarazione di Conformità ai riferimenti normativi sopracitati, redatta in lingua italiana, che riporti le seguenti informazioni:

- identificazione del materiale/oggetto (descrizione, modello, codice);
- identità ed indirizzo dell'operatore che produce o importa;
- elenco dei materiali utilizzati;
- data della dichiarazione;
- dichiarazione che i materiali rispettano le norme per la tutela della salute dei consumatori con dettaglio dei riferimenti normativi/legislativi;
- specifiche relative alle possibilità di impiego coerentemente con le metodiche indicate (es. tempi, temperature, tipi di alimento);
- informazioni adeguate circa le sostanze con restrizione impiegate, se pertinenti;
- informazioni adeguate circa le sostanze "Dual use" presenti, se pertinenti;
- specifiche relative alla presenza di strato/barriera;
- cognome, nome, firma e funzione aziendale.

Requisiti:

I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti (quelli destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati, che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato) devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche

Al Regolamento 1935/2004 e al Decreto Ministeriale, è necessario aggiungere la certificazione secondo Regolamento 10/2011, per i seguenti materiali e oggetti :

- materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica;
- materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi;
- materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti;
- strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali;
- strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali.

Nella fabbricazione degli strati di materia plastica possono essere utilizzate solo le sostanze incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate, specificato nell'allegato I del Regolamento 10/2011

Poiché l'impiego di prodotti alimentari per esaminare i materiali con cui i medesimi vengono a contatto non è sempre possibile, si utilizzano simulanti classificati convenzionalmente come aventi natura di uno o più tipi di prodotti alimentari. I tipi di prodotti alimentari e i simulanti da utilizzare vengono specificati nella tabella I del presente Decreto.

Di conseguenza, ogni materiale od oggetto deve essere esaminato in base al simulante alimentare relativo ai vari alimenti con i quali il prodotto può venire presumibilmente a contatto.

Inoltre, secondo Regolamento 2023/2006, ogni prodotto deve essere fabbricato secondo le Buone Pratiche di fabbricazione dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Ogni Azienda (di produzione, trasformazione e distribuzione) deve quindi predisporre un Sistema Qualità organizzato in un Manuale e una serie di procedure e/o di istruzioni (compresa una analisi dei rischi) che siano in grado di documentare la gestione delle fasi aziendali che devono assicurare la sicurezza alimentare dei prodotti.

E' necessario predisporre la documentazione scritta (cartacea o informatizzata) che possa essere ispezionabile dai clienti e soprattutto dall'Autorità di controllo che volesse esaminarla.

Si ricorda infine che ogni materiale o oggetto a venire a contatto con i prodotti alimentari deve essere correttamente etichettato secondo l'Articolo 15 del Regolamento 1935/2004

Le informazioni riportate in etichetta devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.

E' vietato il commercio al dettaglio dei materiali e degli oggetti, qualora le indicazioni non figurino sulle etichette, sugli imballaggi, sui cartelli indicatori o sui documenti di accompagnamento nella lingua nazionale . Ogni prodotto deve disporre di un'identificazione in grado di garantire la sua rintracciabilità per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.

I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.

Sanzioni:

Elenco di alcune delle sanzioni in cui si rischia di incorrere

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/99:

In caso di produzione, detenzione per vendita o utilizzo di prodotti che per composizione o cessione di componenti:

- rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica: da € 15.494 a 92.962
- possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti: da € 7.747 a 46.481

Produzione di prodotti non conformi ai decreti ministeriali con i quali si disciplinano i componenti consentiti nella produzione, i requisiti di purezza, limitazioni tolleranze e condizioni d'impiego: da € 7.747 a 46.481

Ai sensi dell'art. 4 comma 9 del Decreto Legislativo 108/92:

- Mancanza di etichettatura o correttezza della stessa; mancanza della dichiarazione di conformità: da € 1.549 a 7.747

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 108/92:

- Utilizzatore di prodotti privi di dichiarazione di conformità del produttore e rintracciabilità a monte o senza accertamento dell'idoneità tecnologica alla destinazione d'uso: da € 2.582 a 7.747

Problemi ricorrenti:

- Mancanza dei rapporti di prova secondo Decreto Ministeriale 21-03-73
- Rapporti di prova eseguiti in condizioni di prova diverse da quanto previsto
- Rapporti di prova eseguiti su materiali diversi da quelli che compongono il prodotto effettivamente immesso nel mercato
- Mancata o non corretta etichettatura
- Dichiarazioni di conformità non eseguite o lacunose/errate

Possibili soluzioni:

La nostra società può fornirvi supporto nella gestione del prodotto, in particolare è possibile pianificare le seguenti attività:

- Certificazione del prodotto: verifica/esecuzione dei rapporti di prova necessari e stesura di Fascicolo Tecnico e Dichiarazione di Conformità
- Audit di fabbrica: valutazione del Sistema Qualità, potenzialità produttiva, igiene e pulizia, condizioni di lavoro.
- Stipula di Quality Agreement per garantire che i fabbricanti rispettino le modalità operative richieste dalle Direttive e normative tecniche applicabili
- Ispezioni dei lotti e verifica delle fasi di fabbricazione per assicurare il mantenimento della conformità del prodotto nel tempo